Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Mercoledì, 14 marzo 1928 - ANNO VI — Numero 62

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINI DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA

Revoca di onorificenze.

Con R. decreto 29 aprile 1926, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, venne revocato il R. decreto 23 luglio 1922 col quale Laurora Vincenzo di Biagio fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 29 luglio 1926, su proposta del Ministro per la guerra, vennero revocati i Regi decreti 2 aprile 1916, 29 dicembre 1912, e 30 gennaio 1908 con cui Ferrari Alessandro di Federico, Bissini Attilio e Bettoli Ludovico furono insigniti della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia; nonchè i Regi decreti 30 maggio 1912 e 3 giugno 1916 con i quali Fimmanò Ermenegildo fu insignito delle onorificenze di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 29 luglio 1926, su proposta del Ministro per l'interno, venne revocato il R. decreto 4 dicembre 1919 con cui Riccardi Virgilio fu Alfonso fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 818.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 389.

Modificazione al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, che approva il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, contenente nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma 2° del paragrafo 140 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina è sostituito dal seguente:

« Le predette autorità inviano il parere suddetto con tutti i documenti relativi all'Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona, richiedendo il suo avviso in merito ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 92. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 819.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 390.

Riunione dei comuni di Mombasiglio e Scagnello in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Mombasiglio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Mombasiglio e Scagnello, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Mombasiglio ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 93. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 820.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 391.

Riunione dei comuni di Isasca e Venasca in un unico Comune denominato « Venasca ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Isasca e Venasca sono riuniti nell'unico Comune di « Venasca ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 94. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 821.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 392.

Riunione dei comuni di Botticino Sera, Botticino Mattina e Cajonvico in un unico Comune denominato « Botticino ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Botticino Sera, Botticino Mattina e Cajonvico, in provincia di Brescia, sono riuniti in unico Comune denominato « Botticino ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 95. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 822.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 393.

Riunione dei comuni di Pontey e di Châtillon in un unico Comune denominato « Châtillon ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pontey e di Châtillon sono riuniti nell'unico comune di Châtillon.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 96. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 823.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2837.

Approvazione dello statuto della Regia scuola di architettura di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia scuola di architettura di Roma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 51. — SIROVICH.

Statuto della Regia scuola di architettura di Roma.

TITOLO I.

Ordinamento didattico.

Art. 1.

La Scuola di architettura di Roma ha per fine di promuovere il progresso degli studi di architettura e di fornire la preparazione scientifica tecnica ed artistica necessaria per il conseguimento della laurea in architettura.

Il corso degli studi si svolge in cinque anni.

In conformità delle disposizioni vigenti sulla istruzione superiore la laurea anzidetta ha esclusivamente valore di qualifica accademica.

Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto il laureato deve superare successivamente l'esame di Stato.

Art. 2.

Gli insegnamenti costitutivi del corso quinquennale per la laurea in architettura sono i seguenti:

I anno:

Analisi matematica — I (introduzione al calcolo e geometria analitica);
Geometria descrittiva;
Storia dell'arte — I;
Storia e stili dell'architettura — I;
Elementi costruttivi;
Disegno di ornato e di figura;
Disegno architettonico ed elementi di composizione — I.

II anno:

Analisi matematica — II (calcolo infinitesimale);
Applicazioni della geometria descrittiva;
Chimica generale e applicata ai materiali da costruzione;
Storia dell'arte — II;
Storia e stili dell'architettura — II;
Rilievo dei monumenti;
Disegno architettonico ed elementi di composizione — II.

III anno:

Meccanica razionale;
Fisica sperimentale e tecnica;
Mineralogia e geologia applicate ai materiali da costruzione;
Caratteri degli edifici;
Decorazione pittorica;
Plastica ornamentale;
Composizione architettonica — I.

IV anno:

Scienza delle costruzioni — I.
Impianti tecnici;
Edilizia popolare ed economica;
Igiene delle abitazioni;
Estimo ed esercizio professionale dell'architettura;
Arredamento e decorazione interna;
Composizione architettonica — II.

V anno:

Scienza delle costruzioni — II;
Topografia e costruzioni stradali;
Edilizia cittadina ed arte dei giardini;
Materie giuridiche ed economiche;
Restauro dei monumenti;
Scenografia;
Composizione architettonica — III.

Durante il corso di composizione architettonica dell'ultimo anno ciascun allievo dovrà svolgere un progetto completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, da presentarsi all'esame di laurea.

Art. 3.

Il Consiglio della Scuola, all'inizio dell'anno accademico, coordina ed approva i programmi e gli orari dei vari corsi e quelli degli insegnamenti a titolo privato.

Art. 4.

L'insegnamento viene impartito, secondo le materie, mediante lezioni orali, esercizi grafici ed esercitazioni pratiche varie, integrate da visite a monumenti, edifici e cantieri, che presentino particolare interesse ai fini dell'insegnamento stesso.

Art. 5.

L'insegnante si assicura dell'assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee ed ogni altro mezzo che egli ritenga opportuno.

TITOLO II.

Iscrizioni ed esami.

Art. 6.

Alla Scuola di architettura possono essere iscritti come studenti coloro che hanno superato l'esame di maturità per i provenienti o dal Liceo classico o dal Liceo scientifico o dal Liceo artistico ed i giovani armeni che hanno conseguito il diploma dal Liceo tecnico Moorat Raphael di Venezia.

Art. 7.

Per gli studenti provenienti da Facoltà universitarie o da Scuole di ingegneria il Consiglio della Scuola di architettura, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso l'anno di corso al quale possono essere iscritti, gli insegnamenti che debbono seguire e gli esami che debbono superare.

Art. 8.

A norma dell'art. 51 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dell'art. 71 del regolamento generale universitario, i cittadini italiani che dimostrino la necessità, per apprezzabili ragioni, della loro dimora all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi all'anno di corso per il quale i titoli di studio, da loro conseguiti all'estero, siano ritenuti sufficienti.

Art. 9.

Allo studente che si immatricola, viene, in principio dell'anno accademico, consegnato un libretto di iscrizione che vale per la intera durata degli studi, e la tessera di riconoscimento.

Sul libretto sono indicate, a cura della segreteria, le iscrizioni, le tasse pagate e, a cura dei rispettivi professori, le attestazioni di frequenza.

Art. 10.

Lo studente ha l'obbligo di sostenere gli esami di profitto sopra tutte le materie elencate nell'art. 2 per essere ammesso all'esame di laurea.

Art. 11.

Non può essere iscritto al terzo anno di corso lo studente che non abbia superato gli esami su tutte le discipline elencate all'art. 2, per i primi due anni.

Art. 12.

Allo studente che abbia mancato di assiduità o diligenza può essere negata, per deliberazione del Consiglio della Scuola, su motivata proposta del professore, l'ammissione all'esame della materia per la quale sia stata accertata la negligenza.

Il direttore rende esecutiva la deliberazione della Scuola con provvedimento esecutivo; la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dell'interessato.

Art. 13.

Lo studente al quale, in conformità della disposizione di cui all'articolo precedente, sia stata negata l'ammissione all'esame, ha l'obbligo di frequentare il corso in un anno successivo.

Art. 14.

Nessun anno di studi è valido se lo studente non abbia ottenuto l'ammissione agli esami in almeno tre insegnamenti.

Art. 15.

Nel primo biennio gli esami delle seguenti materie:

Analisi matematica — I;
Geometria descrittiva;
Storia e stili dell'architettura — I;
Disegno architettonico ed elementi di composizione — I,

debbono precedere rispettivamente gli esami delle seguenti materie:

Analisi matematica — II;
Applicazioni della geometria descrittiva;
Storia e stili dell'architettura — II;
Rilievo dei monumenti.

Nel successivo triennio gli esami delle seguenti materie:

Meccanica razionale;
Fisica sperimentale e tecnica;
Decorazione pittorica;
Composizione architettonica — I;
Scienza delle costruzioni — I;
Composizione architettonica — II;

debbono precedere rispettivamente gli esami di:

Scienza delle costruzioni — I;
Impianti tecnici;
Arredamento e decorazione interna;
Composizione architettonica — II;
Scienza delle costruzioni — II;
Composizione architettonica — III.

Parimenti lo studente non può accedere agli esami di edilizia popolare ed economica, igiene delle abitazioni, estimo ed esercizio professionale dell'architettura senza aver superato quello di caratteri degli edifici; nè potrà accedere all'esame di edilizia cittadina ed arte dei giardini senza aver superato quelli di carattere degli edifici, composizione architettonica II, igiene delle abitazioni, ed edilizia popolare ed economica.

Art. 16.

Gli esami di profitto consistono in prove orali e grafiche o pratiche.

Le modalità per ciascuna prova sono stabilite dal Consiglio della Scuola.

Nel giudizio degli esami, le Commissioni terranno conto, essenzialmente, anche degli studi fatti e dei lavori eseguiti dai candidati durante l'anno scolastico.

Art. 17.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore della Scuola e composte di tre membri, di cui uno deve essere scelto fra i liberi docenti o tra i cultori della disciplina oggetto di esame.

Art. 18.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di architettura, completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, che lo studente svolgerà durante l'ultimo anno di corso;

b) nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee su tema di architettura, una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico, attinente alla scienza delle costruzioni. Per ciascuna delle due prove saranno dati due temi: tra questi uno sarà scelto dal candidato, il quale avrà otto ore di tempo per svolgerlo;

c) in una discussione sui criteri artistici, scientifici e tecnici che hanno guidato il candidato nello svolgimento del progetto, sulle due prove estemporanee ed in generale su tutte le materie d'insegnamento.

Il progetto e gli altri lavori suddetti rimangono depositati presso la segreteria della Scuola, salvo che non ne sia autorizzata dal direttore la restituzione.

Art. 19.

La Commissione per gli esami di laurea è nominata dal direttore della Scuola, che la presiede, ed è composta di undici membri, dei quali dieci professori ufficiali e uno libero docente.

In caso di necessità la Commissione può essere ridotta a sette membri, dei quali uno libero docente.

TITOLO III.

Disciplina.

Art. 20.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dalla Scuola.

Art. 21.

L'ammonizione viene fatta direttamente dal direttore. Per l'applicazione delle punizioni di 2°, 3° e 4° grado, il direttore deferisce lo studente al Consiglio della Scuola, che giudica a maggioranza di voti e inappellabilmente.

L'incolpato ha diritto di presentare discolpe per iscritto e può chiedere di essere udito nelle sue difese.

Art. 22.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Le punizioni di 2°, 3° e 4° grado vengono comunicate ai genitori o al tutore dello studente e la punizione di 4° grado viene comunicata inoltre a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore vengono integralmente applicate in questa Scuola, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 23.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità e del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 24.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Disposizioni transitorie.

Art. 25.

In conformità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, gli studenti che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura, presso le Regie accademie di belle arti, possono essere ammessi al terzo anno della Scuola di architettura con dispensa dagli esami delle materie artistiche del primo biennio.

Essi però non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno nè essere successivamente iscritti al quarto anno, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del primo biennio di cui, a giudizio del Consiglio della Scuola, sieno in difetto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1928.

Riconoscimento dei corsi di pratica forense istitutiti dalla Università cattolica del Sacro Cuore di Milano agli effetti della pratica di avvocato.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 8 del regolamento per l'approvazione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Viste le norme che regolano il Circolo giuridico di Milano, eretto in ente morale con R. decreto 28 aprile 1927, n. 602;

Vista l'istanza in data 13 gennaio 1928 del rettore della Università cattolica del Sacro Cuore della detta città, con la quale si chiede che i corsi di pratica forense, da svolgersi presso il Circolo giuridico, siano riconosciuti agli effetti della pratica di avvocato a norma dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Ritenuto che nulla osta all'accoglimento di tale istanza;

Decreta:

Sono riconosciuti, agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, i corsi di pratica forense istituiti dalla Università cattolica del Sacro Cuore di Milano presso il Circolo giuridico di quella città.

Roma, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1928.

Riconoscimento del Seminario di applicazione forense istituito presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Bologna agli effetti della pratica di avvocato.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Viste le norme che regolano il Seminario di applicazione forense istituito con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Bologna;

Vista l'istanza per il riconoscimento giuridico del predetto Seminario fatta dal rettore dell'Università in data 7 gennaio 1928;

Decreta:

E' riconosciuto, agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, concernente la pratica di avvocato, il Seminario di applicazione forense istituito presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università degli studi di Bologna.

Roma, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: Rocco.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati il giorno 7 marzo 1928 (VI) il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 305, contenente la proroga del termine per il conferimento dei posti disponibili nei gradi 6° e 7° della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 9 marzo 1928 (VI), ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1928, n. 56, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 2 marzo 1928 (VI) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Ghisalba, in provincia di Bergamo, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 13 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.50	Belgrado	33.35
Svizzera	364.60	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.396	Albania (Franco oro)	366.60
Olanda	7.624	Norvegia	5.045
Spagna	319.17	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.64	Svezia	5.085
Berlino (Marco oro)	4.529	Polonia (Sloty)	213.35
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.20	Rendita 3,50 %	75.10
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.33	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	84.90
New York	18.937	Littorio 5 %	84.90
Dollaro Canadese	18.90	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.60
Oro	365.39		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2a *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia generale ed anatomia presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

In base al disposto dell'art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, vista la tabella organica del personale insegnante, aiuto ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, è aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia generale ed anotomia patologica presso questo Istituto, con lo stipendio di L. 7000 oltre un'indennità supplementare di L. 1700.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, di tre candidati che avranno ottenuta l'idoneità e riportato il maggior numero di voti e fra essi il titolare della cattedra avrà la facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 31 marzo 1928, alla Direzione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia la domanda in carta da bollo da L. 2, accompagnata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il predetto limite di età è elevato di 5 anni;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguita in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli o pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed ventualmente di quelle professionali percorse.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata alla tesoreria dell'Istituto (Cassa di risparmio di Perugia) la tassa di concorso di L. 50.

Scaduto il termine di presentazione delle domande i concorrenti saranno avvertiti del giorno e dell'ora delle prove d'esame che avranno luogo in Perugia, presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Perugia, 7 febbraio 1928 - Anno VI

Il Regio commissario: CARADONNA.

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

In base al disposto dell'art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2195, vista la tabella organica del personale insegnante, aiuto ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, è aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso questo Istituto, con lo stipendio di L. 7000, oltre un'indennità supplementare di L. 1700.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, di tre candidati che avranno ottenuta l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 31 marzo 1928 alla Direzione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia la domanda in carta da bollo da L. 2, accompagnata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante il periodo della guerra il predetto limite di età è elevato di 5 anni;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguita in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi dalle autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata al tesoriere dell'Istituto (Cassa di risparmio di Perugia) la tassa di concorso di L. 50.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati del giorno e dell'ora delle prove di esame che avranno luogo in Perugia presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Perugia, 7 febbraio 1928 - Anno VI

Il Regio commissario: CARADONNA.

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia normale presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

In base al disposto dell'art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, vista la tabella organica del personale insegnante, aiuto ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, è aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia normale presso questo Istituto, con lo stipendio di L. 7000, oltre un'indennità supplementare di L. 1700.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, di tre candidati che avranno ottenuta l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà la facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 31 marzo 1928 alla Direzione dell'Istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, la domanda in carta da bollo di L. 2 accompagnata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il predetto limite di età è elevato di 5 anni;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria o in scienze naturali conseguito in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata alla tesoreria dell'Istituto (Cassa di risparmio di Perugia) la tassa di concorso di L. 50.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati del giorno e dell'ora delle prove di esame che avranno luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Perugia, 7 febbraio 1928 - Anno VI

Il Regio commissario: CARADONNA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.